



REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE LIBERALITÀ E DEGLI INTERVENTI DI MECENATISMO CULTURALE

(Testo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2026)

INDICE

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI.....	2
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità.....	2
Art. 2 - Definizioni.....	2
CAPO II – DONAZIONI, EREDITA’ E LEGATI.....	3
SEZIONE I – DONAZIONI.....	3
Art. 3 – Oggetto, soggetti e disposizioni procedurali.....	3
Art. 4 - Beni mobili, mobili registrati e universalità di mobili.....	4
Art. 5 - Opere d’arte.....	5
Art. 6 - Somme di denaro.....	5
Art. 7 - Donazioni obbligatorie.....	5
Art. 8 - Donazione di diritti su beni immobili.....	6
Art. 9 – Donazioni modali.....	6
Art. 10 - Contratto di donazione.....	7
SEZIONE II – ISTITUZIONE DI EREDE E LEGATO.....	7
Art. 11 - Eredità e legati testamentari.....	7
Art. 12 – Procedimento.....	7
CAPO III –MECENATISMO CULTURALE.....	8
Art. 13 - Mecenatismo culturale e art bonus.....	8
Art. 14 - Procedura.....	9
Art. 15 - Convenzione.....	10
Art. 16 - Canone Unico.....	11
Art. 17 - Modalità di ringraziamento e Albo dei Mecenati.....	11
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 18 – Contratti gratuiti.....	11
Art. 19 - Tempi procedimentali.....	12
Art. 20 - Trasparenza.....	12
Art. 21 - Trattamento dati personali.....	12
Art. 22 - Normativa di rinvio.....	13
Art. 23 - Entrata in vigore.....	13

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto disposto dal codice civile - Titolo III, articoli 587 e ss. e Titolo V, articoli 769 e ss:

- il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti alle donazioni aventi ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, beni mobili registrati, somme di denaro, diritti reali su beni immobili, obbligazioni di fare;
- il procedimento volto ad attivare le necessarie procedure nel caso in cui, per disposizione testamentaria, il Comune di Napoli sia istituito erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del de cuius, ovvero legatario;
- la procedura da seguire nel caso di proposte da parte dei soggetti terzi in favore dell'Amministrazione comunale, di realizzazione di altri interventi da effettuarsi, a titolo gratuito e/o a puro titolo di mecenatismo culturale.

2. Nel precipuo rispetto della legge n. 190/2012, il Comune di Napoli riconosce l'alto valore delle erogazioni liberali e delle donazioni e intende, al contempo, impedire che dalle stesse possano derivare eventi corruttivi.

3. Non sono accettabili donazioni, eredità, legati testamentari o atti di mecenatismo culturale che si pongano in palese contrasto con i valori costituzionali, le finalità del presente Regolamento e dello Statuto comunale. È, in ogni caso, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare le istanze pervenute rispetto all'interesse pubblico, alla sostenibilità in termini economici, anche tenendo conto delle eventuali spese di manutenzione e gestione da sostenere nel medio-lungo periodo, e organizzativi, all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

4. Fuoriescono dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- le sponsorizzazioni - erogazioni suscettibili di produrre vantaggio patrimoniale per il soggetto erogante in termini di immagine pubblicitaria;
- le attività di volontariato;
- le opere di street art.

5. Le norme del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, ai contratti gratuiti.

6. Le donazioni afferenti al verde pubblico, vengono indirizzate direttamente al Responsabile dell'Area Ambiente per le valutazioni di competenza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Donazione: il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione;
- b) Contratto gratuito: il contratto in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici gravano solo su una o alcune delle parti contraenti;

- c) Altri atti di liberalità: atti di liberalità, diversi dalle donazioni, che consistono nell'arricchimento di una parte con contestuale impoverimento dell'altra parte in assenza di un obbligo giuridico che lo imponga (es. donazioni indirette e liberalità d'uso);
- d) Donante: il soggetto, pubblico o privato, sia esso persona fisica o giuridica, purché in possesso dei requisiti di legge per donare ai sensi dell'art. 774 cod. civ. e della capacità a contrarre con la PA;
- e) Donatario: soggetto beneficiario della donazione, Comune di Napoli;
- f) Testamento: atto giuridico con il quale una persona dispone in forma scritta delle proprie sostanze, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte;
- g) Accettazione con beneficio d'inventario: modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede, cosicché l'erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del de cuius oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione;
- h) Legato: disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso, e di ogni altro onere a lui imposto soltanto entro i limiti del valore della cosa legata;
- i) Mecenatismo culturale: elargizione, ad opera di benefattori privati (persone fisiche o giuridiche, enti di diritto privato, fondazioni, comitati o associazioni) detti, appunto, mecenati, di erogazioni liberali in denaro ovvero di interventi a favore e a sostegno della cultura, senza la previsione di obblighi di controprestazione in capo al beneficiario e riconoscimenti di natura economica;
- l) Capacità a contrarre con la PA: capacità risultante dalla dichiarazione sostitutiva, con la quale il soggetto che intende donare o effettuare interventi a titolo di mecenatismo culturale attesta che non sono in corso e non sono state applicate misure che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

CAPO II – DONAZIONI, EREDITA' E LEGATI

SEZIONE I – DONAZIONI

Art. 3 – Oggetto, soggetti e disposizioni procedurali

1. I soggetti privati, in forma singola o associata, e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, possono manifestare, con formale istanza scritta, la volontà di donare all'Amministrazione comunale i beni e le altre utilità indicati nell'art. 1, co. 1. Nello specifico, l'erogazione liberale a favore del Comune può consistere nella donazione dei suddetti beni senza vincoli od oneri particolari (*cd. donazione libera*) ovvero con apposizione da parte del donante di uno scopo e/o condizione predeterminati (*cd. donazione modale*), nonché nella donazione che risulta dall'assunzione di un'obbligazione di fare (promessa), in capo al donante, che ha per oggetto la prestazione di una fornitura e/o di un servizio o la realizzazione di un'opera pubblica (*cd. donazione obbligatoria*).

2. Possono effettuare donazioni le persone fisiche in possesso della piena capacità di disporre e non è ammessa la rappresentanza. Le persone giuridiche, hanno capacità di donare, solo se ciò è ammesso nel loro statuto o nell'atto costitutivo.

3. L'istanza redatta sull'apposita modulistica predisposta dal Servizio Contratti e pubblicata nella sezione dedicata del sito Amministrazione Trasparente, viene datata e sottoscritta dal donante/mecenate e, unitamente all'autodichiarazione sulla capacità a contrarre, viene indirizzata a mezzo PEC al Comune di Napoli, Area Segreteria Generale, Servizio Contratti.

4. Il predetto Servizio, verificata la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica, individua ratione materiae l'ufficio comunale competente, inserendo, in copia per conoscenza, il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale. L'ufficio competente è preposto all'istruttoria della pratica. Possono essere individuati anche più Servizi competenti, sentito il Direttore Generale.

5. L'ufficio competente valuta le istanze pervenute, con tutta la documentazione allegata, verificandone la fattibilità tecnico, giuridica ed economica in particolare sotto i seguenti profili:

- liceità;

- compatibilità della donazione con l'interesse pubblico, anche in relazione alle attività in corso e a quelle programmate dal Servizio interessato, nonché agli oneri di carattere organizzativo rispetto all'entità della donazione;

- assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il Comune di Napoli e il donante.

Art. 4 - Beni mobili, mobili registrati e universalità di mobili

1. In caso di beni mobili, nell'istanza e negli eventuali allegati, viene puntualmente indicato il bene oggetto di donazione, con la descrizione delle caratteristiche, la dichiarazione con cui il donante attesta che il bene è di sua proprietà, il valore commerciale stimato del bene e l'eventuale modicità o meno del valore del bene donato, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile.

2. Compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente, possono formare oggetto di donazione anche i beni mobili registrati e le universalità di mobili.

3. Ricevuta la proposta di donazione, il dirigente dell'ufficio competente provvede all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 per le conseguenti attività istruttorie. L'istruttoria è finalizzata, tra l'altro, all'acquisizione di tutti i pareri eventualmente necessari e alla accettazione della liberalità con disposizione dirigenziale.

4. Fermo restando il procedimento di cui al comma precedente, l'accettazione della donazione di beni mobili e universalità di mobili del valore uguale o superiore a € 40.000,00, ovvero l'accettazione della donazione avente ad oggetto beni mobili registrati, viene disposta con deliberazione di Giunta comunale.

5. Sarà compito dell'ente procedere agli aggiornamenti inventariali come per legge.

6. Per quanto riguarda la donazione di arredi urbani, la stessa dovrà intendersi comprensiva di posa in opera nonché di idonea documentazione tecnica da presentarsi a cura del donante

per mezzo di un tecnico di fiducia. Sarà preferita la donazione di un insieme di arredi, di tipo omogeneo, rispetto alla donazione del singolo arredo, per il quale l'amministrazione si riserva, in ogni caso, l'individuazione di una possibile collocazione.

Art. 5 - Opere d'arte

1. In caso di donazione di opera d'arte, il donante deve allegare all'istanza una relazione contenente la descrizione dettagliata dell'opera, misure, tecnica e materiali utilizzati per la realizzazione, titolo e riproduzione fotografica della stessa.
2. Compete al donante produrre anche una perizia giurata di un esperto atta a quantificare correttamente il valore del bene donato. E' fatta salva la possibilità per il Comune di rivolgersi ad esperti, interni o esterni all'amministrazione comunale, al fine di verificare la congruità della valutazione.
3. Deve risultare chiaramente la volontà del donante di cedere i connessi diritti di utilizzazione economica dell'opera quali i diritti di esposizione, i diritti di prestito e noleggio, i diritti di riproduzione e pubblicazione. Resta escluso il diritto morale d'autore ex l. 633/1941.
4. Il servizio comunale competente, nell'ambito della sua istruttoria, effettua una verifica preliminare della compatibilità economica della donazione tenendo conto anche dei costi da sostenere per la gestione e manutenzione dei beni e delle opere.

Art. 6 - Somme di denaro

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono presentare una proposta di donazione di somme di denaro, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.
2. Le donazioni di cui al comma precedente sono accettate con disposizione dirigenziale dal dirigente dell'ufficio responsabile dell'istruttoria, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. L'accettazione di donazioni aventi ad oggetto somme di denaro di importo pari o superiore a 5.000,00 euro viene disposta con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 7 - Donazioni obbligatorie

1. Il donante può manifestare, in forma scritta, la volontà di obbligarsi, a titolo di liberalità, alla prestazione di una fornitura o di un servizio strumentale all'attività del Comune e della collettività, ovvero alla realizzazione di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale. Nella documentazione presentata a corredo dell'istanza deve essere precisamente indicata la tipologia di obbligazione e la modalità con la quale si intende attuarla.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo e qualora sia richiesto l'impiego di una ditta esecutrice, il Comune non instaura con quest'ultima alcun rapporto di committenza.
3. L'ufficio competente provvede a valutare le informazioni inerenti al profilo del donante, con riferimento alla sua capacità a contrarre, nonché alla verifica, rispetto all'eventuale soggetto esecutore del servizio:

- a) dei requisiti morali e tecnici, la cui sussistenza va verificata secondo quanto previsto dalla vigente normativa del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) di adeguata capacità a svolgere la prestazione;
- c) del rispetto delle normative tecniche di settore e in materia di sicurezza sul lavoro;
- d) della copertura assicurativa eventualmente richiesta.

4. Resta in ogni caso ferma l'estraneità dell'amministrazione comunale rispetto a ogni richiesta di risarcimento danni a terzi, nonché ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante e i propri dipendenti e/o il soggetto esecutore. Tale esclusione di responsabilità va espressamente disciplinata con apposita clausola contrattuale.

5. L'accettazione della liberalità avente ad oggetto la prestazione di una obbligazione di fare in capo al donante, indipendentemente dal valore, viene disposta con deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto delle attività che sono riservate per legge alla Pubblica Amministrazione e che non possono essere svolte da terzi. A tal fine, il dirigente del Servizio competente che ha istruito il procedimento, correda la proposta di delibera di Giunta comunale di accettazione della donazione obbligatoria con apposita relazione illustrativa volta a descrivere la tipologia di prestazione che si intende accettare e ad attestare l'insussistenza di criticità.

6. Per l'ipotesi specifica della donazione di opera pubblica o di un suo lotto funzionale si rinvia a quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici. L'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica avviene con Delibera di Giunta comunale mentre l'approvazione del progetto esecutivo è disposta con disposizione del dirigente del servizio competente.

Art. 8 - Donazione di diritti su beni immobili

1. In caso di donazione avente ad oggetto diritti su beni immobili, all'istanza scritta, attestante la volontà di donare, è correlata apposita documentazione tecnica e amministrativa nella quale viene espressamente individuato il diritto sul bene immobile oggetto di donazione.

2. Il dirigente competente, individuato a norma dell'art. 3 comma 4, provvede all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 per le conseguenti attività istruttorie. Compete al Consiglio comunale deliberare sull'accettazione della donazione.

Art. 9 – Donazioni modali

1. In caso di donazione con apposizione di un modus, cioè di un onere a carico del donatario, lo stesso deve essere dichiarato dal donante nell'istanza di donazione e regolato nel contratto o in apposita convenzione tra lo stesso donante e il Comune.

2. In ogni caso il modus non può essere finalizzato al perseguimento di uno scopo egoistico del donante ma può essere apposto a favore di tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni che il Comune eroga in favore della cittadinanza.

3. La donazione modale può riguardare anche beni immobili che determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune, ma che sono vincolati da utilizzi, destinazioni d'uso e impieghi dichiarati dal donante.

4. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante siano lecite e non contrastino con le finalità istituzionali. Il Comune non è tenuto all'adempimento del modus oltre i limiti del valore della cosa donata.

Art. 10 - Contratto di donazione

1. Una volta disposta l'accettazione della donazione nelle forme sopra indicate, i rapporti con il soggetto donante vengono regolati da apposito contratto che disciplina, in particolare, i rispettivi profili di responsabilità e le correlate eventuali garanzie, i tempi e le modalità di consegna dei beni donati e l'eventuale attività di vigilanza comunale in fase di esecuzione.

2. La stipulazione del contratto di donazione avviene nel rispetto delle forme previste dalla legge, con atto pubblico notarile, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del Codice Civile. La donazione di modico valore è valida, anche se manca l'atto pubblico, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, purché vi sia stata la tradizione.

3. La donazione è soggetta al regime fiscale vigente al momento della stipula.

SEZIONE II – ISTITUZIONE DI EREDE E LEGATO

Art. 11 - Eredità e legati testamentari

1. Nel caso di successioni disposte con testamento in cui il Comune di Napoli risulti nominato erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del de cuius, ovvero nel caso di legato, l'istruttoria del procedimento è volta ad attivare le necessarie procedure previste dal Codice civile.

2. Resta salva la quota di legittima riservata ai legittimari.

Art. 12 – Procedimento

1. All'apertura della successione, il Comune può assumere la qualifica di chiamato all'eredità. L'accettazione, che deve avvenire con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 473 del cod.civ. o la rinuncia all'eredità, devono essere preceduti da apposita deliberazione degli organi di governo competenti ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Il Comune può, altresì, essere istituito legatario di beni specifici o di diritti del testatore. Il legato può avere efficacia diretta nel caso in cui abbia ad oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore ovvero efficacia obbligatoria quando il soddisfacimento del legatario passa attraverso l'adempimento di uno specifico obbligo imposto dal testatore all'onerato. In tal caso, deve essere verificato che l'onere imposto a carico del legatario sia lecito, non contrasti con le finalità istituzionali e non risulti particolarmente gravoso per l'Ente, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare, ai sensi dell'art. 649 cod. civ. Al fine di evitare incertezza sulla titolarità dei beni e/o dei diritti

oggetto del legato, la presa d'atto del legato o la sua rinuncia devono essere preceduti da apposita deliberazione degli organi di governo competenti ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo.

3. La valutazione dell'interesse pubblico circa l'accettazione o la rinuncia dell'eredità, ovvero la presa d'atto del legato o la rinuncia allo stesso sono di competenza del Consiglio Comunale, qualora l'eredità/legato sia costituito da beni immobili, diritti reali oppure congiuntamente da beni immobili e mobili. Esclusi tali casi, la competenza è della Giunta Comunale.

4. La decisione dell'organo di governo tiene conto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio comunale individuato quale competente per materia, contenute in apposita relazione illustrativa allegata alla proposta di Delibera. Nell'istruttoria, da condurre in collaborazione con l'Avvocatura Comunale, sono accuratamente considerati gli aspetti di fatto e di diritto che determinano la convenienza o meno per l'Amministrazione di accettare l'eredità a cui è chiamata ovvero di rinunciare al legato.

5. L'accettazione dell'eredità, con beneficio d'inventario, ovvero la rinuncia al legato devono avvenire in forma espressa, ossia attraverso atto pubblico notarile o dichiarazione di accettazione depositata presso la Cancelleria del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione.

6. Il Comune può avvalersi dell'assistenza di un Notaio all'uopo nominato, anche per le fasi successive all'accettazione dell'eredità o alla presa d'atto del legato.

CAPO III –MECENATISMO CULTURALE

Art. 13 - Mecenatismo culturale e art bonus

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo gli atti di mecenatismo culturale e le elargizioni liberali in denaro effettuate ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 106/2014, per le quali è possibile attivare l'incentivo fiscale del cd. Art Bonus, per interventi di:

- a) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, così come definiti dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, appartenenti ad un soggetto pubblico;
- b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;
- c) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

2. Ai fini della realizzazione degli atti di mecenatismo culturale cui al comma 1, ad iniziativa privata, i soggetti interessati possono presentare istanza scritta, corredata dalla relativa progettazione.

3. Gli interventi di mecenatismo in parola possono essere, altresì, promossi dalla Giunta Comunale attivando procedure di raccolta fondi di c.d. crowdfunding da parte di soggetti pubblici e privati, qualora dalla previa istruttoria emerga la concreta possibilità che il ricorso a tale istituto consentirà di raccogliere erogazioni liberali in misura sufficiente a finanziare gli interventi. In caso di raccolta di erogazioni di importo complessivo inferiore a quello necessario, qualora non sia possibile finanziare in modalità alternative la parte residua e vi siano altri beni, può essere richiesto ai soggetti finanziatori il consenso a destinare le erogazioni liberali ad uno o più di questi ulteriori interventi o, in alternativa, il Comune procede all'indizione di apposito Avviso.

4. Il Comune di Napoli comunica al Ministero della Cultura l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute con l'art. bonus, provvede a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Art. 14 - Procedura

1. La Giunta comunale si riserva, con propria deliberazione, l'indicazione di priorità nella valorizzazione del patrimonio culturale, fermo restando quanto previsto nel presente articolo. Nei casi di presentazione dell'istanza da parte dei mecenati, si segue l'iter procedurale indicato all'articolo 3, commi 3 e 4 del presente Regolamento, ai fini dell'individuazione del Servizio competente preposto all'istruttoria.

2. Il dirigente del Servizio competente, ricevuta la proposta di intervento corredata di progetto di adeguato livello, valutata la completezza della documentazione a corredo, comprensiva della stima del valore economico dell'intervento e:

a) verifica, anche avvalendosi del supporto tecnico di eventuali altri uffici competenti, la fattibilità tecnica ed economica della proposta di mecenatismo culturale presentata all'Amministrazione. Nei casi in cui il valore dell'intervento sia superiore o uguale a € 40.000,00 la Giunta comunale, con propria deliberazione, ne dichiara l'interesse pubblico ed eventualmente emana specifici indirizzi per la redazione dell'accordo convenzionale; in caso di interventi di importo inferiore a € 40.000,00 il dirigente acquisisce l'indirizzo dell'amministrazione dal Capo di Gabinetto del Sindaco;

b) sottopone il progetto ai Servizi/Enti competenti ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri o atti di assenso comunque denominati, nei casi in cui la normativa lo richieda;

c) in caso di proposta di intervento del valore inferiore a € 40.000,00 provvede a rendere noto sul portale istituzionale una comunicazione di avvenuta ricezione della suddetta istanza di

mecenatismo; in caso di proposta di intervento di importo superiore o uguale a € 40.000,00 provvede alla pubblicazione, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, sul portale istituzionale dell'Ente di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di eventuali proposte migliorative da parte di altri soggetti, pubblici o privati, interessati a realizzare il medesimo intervento, e contenente i criteri di valutazione;

d) nomina, ove lo ritenga necessario, il responsabile del procedimento che, in caso di procedura comparativa, provvede alla valutazione di tutte le proposte eventualmente pervenute, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'avviso pubblico, e individua quella ritenuta più idonea a perseguire l'interesse pubblico, anche in termini di vantaggio per l'Ente e per la Città. In caso di proposte migliorative, resta ferma la facoltà per il primo proponente di esercitare il diritto di prelazione. In caso di parità di punteggio, sarà preferita la proposta ricevuta per prima, secondo l'ordine cronologico di ricezione;

e) in caso di procedure particolarmente complesse, può nominare una Commissione di tre esperti, presieduta da un dipendente comunale, con specifica competenza in materia. L'eventuale nomina di soggetti esterni avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e rotazione degli incarichi con partecipazione a titolo gratuito; approva con proprio provvedimento la migliore proposta individuata in esito alla procedura comparativa;

f) adotta apposita disposizione dirigenziale di chiusura del procedimento con cui dà atto delle motivazioni giuridiche sottese all'accettazione o al rigetto dell'intervento di mecenatismo ovvero prende atto dell'intervenuta rinuncia da parte del proponente;

g) stipula specifica convenzione come disciplinata dall'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 15 - Convenzione

1. Il rapporto con il soggetto proponente è regolato mediante apposita convenzione, stipulata previa verifica della capacità a contrarre di tale soggetto e dell'eventuale ditta esecutrice, nonché del possesso dei requisiti morali e tecnici. La convenzione relativa alla proposta di intervento di importo superiore ad € 250.000,00 deve essere preceduta dagli opportuni controlli previsti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.

2. La convenzione, il cui schema è approvato con disposizione del dirigente del Servizio competente, disciplina, in particolare, i rispettivi profili di responsabilità, i tempi e le modalità di esecuzione dell'intervento, l'attività di vigilanza comunale in fase di esecuzione, nonché prevede la possibilità per il Comune di recedere dalla stessa per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa tempestiva comunicazione al soggetto affidatario. La stessa convenzione, soggetta al regime fiscale vigente al momento della sottoscrizione, va redatta per scrittura privata semplice e inviata al Servizio Contratti ai fini della repertoriazione.

3. La mancata ottemperanza alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto della Convenzione e/o di eventuali ulteriori prescrizioni contenute nella delibera di Giunta o di eventuali richieste dell'Amministrazione comunale formulate in corso di realizzazione, comportano la decadenza, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, della convenzione stessa e l'eventuale attivazione, da parte

dell'Amministrazione comunale, dell'azione legale di risarcimento per gli eventuali danni derivanti dalle violazioni rilevate o cagionati nell'attuazione della convenzione.

4. Il soggetto affidatario assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'esecuzione degli interventi autorizzati o dalla loro imperfetta e/o incompleta realizzazione e stipula, altresì, attraverso la ditta esecutrice, polizza assicurativa pari al 10% del valore dell'intervento. Trova applicazione, in quanto compatibile, il vigente Codice dei Contratti Pubblici.

5. La corretta esecuzione dell'intervento viene comprovata dal rilascio di apposito certificato di regolare esecuzione.

Art. 16 - Canone Unico

1. In caso di occupazione di suolo pubblico, agli interventi di cui al presente regolamento si applica la normativa di cui al regolamento sul canone unico previsto dall'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28/07/2021.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le esenzioni di cui all'art. 41 del suddetto regolamento sul canone unico.

Art. 17 - Modalità di ringraziamento e Albo dei Mecenati

1. L'amministrazione comunale può prevedere forme di ringraziamento pubblico a titolo di riconoscimento morale o ideale, anche con menzione sul sito istituzionale dell'ente, previa acquisizione di formale liberatoria da parte del mecenate interessato.

2. È consentita, altresì, l'apposizione di una targa di ringraziamento, priva di riferimenti a carattere commerciale o di marketing. Il riconoscimento non dovrà, in ogni caso, assumere i connotati di una sponsorizzazione e, pertanto, è escluso qualsiasi riferimento a loghi, marchi, attività, prodotti o ad altri elementi di natura commerciale dai quali possa derivare un ritorno di immagine.

3. L'Amministrazione predispone un albo dei mecenati, in cui inserire i dati relativi al valore della liberalità, data della convenzione/elargizione e il consenso rilasciato dagli stessi al trattamento dei dati.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Contratti gratuiti

1. I singoli servizi comunali competenti possono procedere all'affidamento di contratti pubblici a titolo gratuito, esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi generali di legalità, trasparenza e concorrenza, dell'obbligo generale di motivazione, di verifica della sussistenza delle cause di esclusione, del rispetto della disciplina del conflitto di interesse, della verifica circa la competenza, affidabilità e adeguatezza dell'operatore economico, di trasparenza.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'iter procedurale di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 19 - Tempi procedurali

1. I procedimenti di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli previsti per le accettazioni di eredità o rinuncia al legato, si concludono nel termine di 90 giorni a partire dalla data di ricevimento della domanda, salva la sospensione dei termini in caso di richiesta di integrazione documentale.

2. In considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dell'intervento, il responsabile del procedimento può, motivatamente, prevedere un termine diverso, comunque non superiore a 180 giorni.

3. Ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non si computano i tempi connessi all'adozione degli atti deliberativi o degli atti di indirizzo da parte dei competenti organi politici.

Art. 20 - Trasparenza

1. Allo scopo di garantire la massima trasparenza, il Comune di Napoli pubblica entro il 30 giugno di ogni anno, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute, istruite e concluse positivamente nell'anno precedente.

2. A tal fine, ogni ufficio competente individuato a norma dell'art. 3 del presente Regolamento comunica, a mezzo protocollo, al Servizio Contratti l'esito del procedimento, allegando i relativi atti di procedura. Va comunicato l'esito del procedimento anche se negativo.

3. I contratti gratuiti vanno pubblicati, a cura dei singoli servizi competenti, in "*Amministrazione trasparente*", "*Bandi di gara e contratti*" sottosezione "*Contratti esclusi*", indicando i seguenti elementi minimi: la struttura proponente; l'oggetto dell'accordo/affidamento; l'affidatario/assegnatario; gli estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore.

Art. 21 - Trattamento dati personali

1. Nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del Codice Privacy così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati dal Comune di Napoli, in veste di Titolare del trattamento dati, esclusivamente per le finalità in esso previste attraverso il personale degli Uffici e delle Strutture competenti a ciò espressamente autorizzati.

2. I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione in relazione alle finalità relative alle procedure disciplinate dal presente Regolamento.

3. Spettano agli interessati i diritti loro riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. 2016/679/UE.

Art. 22 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa di settore vigente in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono da intendersi automaticamente modificate qualora intervengano modifiche delle normative nazionali fondamento e presupposto delle stesse.
3. Del presente Regolamento è data opportuna pubblicità mediante la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.